

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-172 del 18/01/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETÀ FOCCHI SPA CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA VIA CORNACCHIARA, 805 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE INFISSI IN ALLUMINIO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-183 del 18/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto GENNAIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETÀ FOCCHI SPA CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA VIA CORNACCHIARA, 805 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE INFISSI IN ALLUMINIO

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Valmarecchia in data 11/08/2021 e integrata il 25/08/2021 - assunta al protocollo generale di Arpa-SAC Rimini con PG/2021/132264 del 26/08/2021 (pratica ARPAE n. 23080/2021) dalla **Società FOCCHI SPA** (C.F./P.IVA 01903410403), avente sede legale e produttiva in Comune di **Poggio Torriana - V.Cornacchiara, 805** intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC; (modifica)*
- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale; (nuova)*
- *comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;(nuova)*

CONSIDERATO che in data 06/09/2021 PG/2021/0137268 è stata convocata la *Conferenza dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpa PG/2021/0149898 del 29/09/202, e le integrazioni pervenute in data 28/10/2021 PG/2021/166679;

VISTE le integrazioni volontarie trasmesse dalla Società FOCCHI SPA acquisite in data 12/01/2022 PG/2022/3441 e PG/2022/4022;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *PRODUZIONE INFISSI IN ALLUMINIO*;

RICHIAMATA l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 269 c.8 con provvedimento n. 211 del 04/12/2008;

ACQUISITO in data 17/12/2021 PG/2021/194069 il titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Poggio Torriana in data 14/12/2021 prot.n. 0015544/2021 per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n 0109457 del 02/12/2021;

DATO ATTO che il Comune di Poggio Torriana in data 14/12/2021 con prot.n. 0015544/2021 acquisito in data 17/12/2021 PG/2021/194069, in qualità di ente competente ha espresso parere favorevole in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpa di Rimini in data 20/12/2021 PG/2021/195056;

RITENUTO opportuno revocare il precedente provvedimento n. 211 del 04/12/2008 al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpa SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018, 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società FOCCHI SPA**, avente sede legale in Comune di Poggio Torriana - V. Cornacchiara, 805 (C.F./P.IVA 01903410403) per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE INFISSI IN ALLUMINIO** nell'impianto sito in Comune di **Poggio Torriana - V. Cornacchiara, 805** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici industriali in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

- ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Poggio Torriana, Arpaie Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaie Servizio Territoriale Sezione di Rimini ed HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaie alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto viene revocato il provvedimento n. 211 del 04/12/2008;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

L'attività della Società FOCCHI Spa consiste nella progettazione, produzione e installazione di facciate customizzate per involucri edilizi, costituite principalmente da alluminio e vetro.

La società dichiara di lavorare 220 giorni/anno;

Il processo produttivo realizzato all'interno dello stabilimento può essere sintetizzato schematicamente nelle seguenti fasi:

1. Ricevimento ed immagazzinamento di tutti i materiali ed accessori (profili in alluminio, lamiere, vetri, guarnizioni, pannelli coibenti, viterie, sigillanti, ecc.).

Le materie prime (m.a.) ed ausiliarie (m.a.) utilizzate ammontano a:

Alluminio (m.p.) \approx 1.600.000 kg/anno;

Acciaio (m.p.) \approx 1.300.000 kg/anno;

Vetro (m.p.) \approx 4.300.000 kg/anno;

Materiali isolanti in lana di roccia (m.p.) \approx 270.000 kg/anno;

Guarnizioni in EPDM (m.p.) \approx 170.000 kg/anno;

Catalizzatori per Sigillanti (m.a.) \approx 4.700 kg/anno (sigillatura);

Basi neutre (m.a.) \approx 60.000 kg/anno (sigillatura);

Primer (m.a.) \approx 450 kg/anno (pre-trattamento);

Cleaner (m.a.) \approx 1.400 kg/anno (sgrassaggio).

Olio lubrorefrigerante $<$ 500 kg/anno

2. Taglio, sagomatura e foratura dei profili in alluminio: per l'attività di taglio a misura dei profili in alluminio vengono utilizzati centri di lavoro automatici e macchine a controllo numerico. Al taglio seguono le operazioni di sagomatura e foratura per la creazione degli spigoli e di altri dettagli. Anche queste fasi sono svolte mediante centri di lavoro automatici e macchine CNC. L'attività di taglio e le lavorazioni meccaniche generano emissioni in atmosfera convogliate attraverso i seguenti Punti di Emissione: **E1** ed **E2** – Lavorazioni Meccaniche, **E3** – Taglio. Una parte delle macchine CNC non genera invece emissioni in atmosfera, in quanto le stesse sono dotate di sistemi di filtrazione interna delle nebbie oleose, operanti a circuito chiuso. Visto il consumo di olio dichiarato inferiore a 500 kg/anno, le stesse risultano come attività in deroga ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggette ad autorizzazione (attività di cui alla lettera a) della parte I dell'all.IV alla parte V del D.Lgs.152/06);
3. Saldatura: per le sole produzioni che richiedono una garanzia di tenuta dal punto di vista strutturale, può essere effettuato un pre-montaggio di alcune parti della cellula mediante saldatura ad arco TIG o MIG. Questa attività viene svolta dall'addetto in una postazione dedicata, dotata di impianto di aspirazione localizzata che confluisce nel Punto di Emissione **E5** – Saldatura. Il consumo medio di filo per saldatura si attesta attorno ai 3 kg/anno.
4. Assemblaggio cellule: i profili lavorati vengono conferiti alle linee di assemblaggio. Le postazioni che si succedono su ogni linea per la costruzione della cellula sono, nell'ordine: assemblaggio telaio, pulizia telaio, assemblaggio e pulizia vetro, sigillatura.

In questa fase, in particolare, sono previste delle attività di pulizia e sgrassaggio del substrato con cleaner a base di solventi, l'applicazione – se necessario – di eventuali prodotti pretrattanti (primer) e infine l'applicazione di sigillanti siliconici bicomponenti mediante apposite macchine sigillatrici. Le emissioni generate da questa attività sono convogliate in atmosfera attraverso i

seguenti Punti di Emissione: **E4, E6, E7 ed E8** – Sigillatura.

5. Controllo Qualità

6. Imballaggio e spedizione

All'interno dello stabilimento sono presenti i seguenti impianti termici civili: 1) Centrale Termica "Grande", relativo all'impianto termico civile adibito al riscaldamento degli ambienti, costituito da n. 3 bruciatori collegati funzionalmente per una potenza nominale utile pari a circa 1,337 MW (GT01 = 465,00 kW, GT02 = 465,00 kW, GT03 = 407,00 kW). Punto di emissione **E9**. 2) Centrale Termica "Piccola", relativo all'impianto termico civile adibito al riscaldamento degli ambienti, costituito da n. 3 bruciatori collegati funzionalmente per una potenza nominale utile pari a circa 0,306 MW (GT01 = 102,00 kW, GT02 = 102,00 kW, GT03 = 102,00 kW) Punto di emissione **E10**. 3) impianto termico civile adibito al riscaldamento degli ambienti per una potenza nominale pari a 114,30 kW. Tali impianti non sono disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetti ad autorizzazione; Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.

La modifica sostanziale proposta rispetto al Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 211 del 04/12/2008. **riguarda l'attività di sigillatura (aumento dei quantitativi utilizzati)**, in merito alla quale il richiedente specifica che:

- a) Il consumo complessivo annuale di prodotti sgrassanti (cleaner e primer) è all'incirca di 1.850 kg/anno (pari a 8,4 kg/giorno),
- b) Il consumo complessivo annuale di prodotti sigillanti, considerando nella somma sia le basi neutre non pericolose (circa 60.000 kg/anno) sia i catalizzatori (circa 4.700 kg/anno), sulla base dell'atteso aumento della produttività, si attesterà a circa 64.700 kg/anno.

Il gestore dichiara che l'attività non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in quanto l'unica attività ricompresa nell'Allegato III, parte II, alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riconducibile al ciclo produttivo aziendale è quella indicata al punto 10: "Pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino COV di cui al paragrafo 2 della parte I del presente allegato e superiore a 2 tonnellate/anno negli altri casi". Nel caso specifico va considerato quale soglia di applicabilità il consumo di solvente superiore a 2 tonnellate/anno, in quanto la società dichiara che nessuno dei prodotti utilizzati per le attività di sgrassaggio e pretrattamento delle superfici (cleaner e primer) risulta classificato come cancerogeno, mutageno e/o tossico per la riproduzione, né presenta le indicazioni di pericolo di cui al paragrafo 2, punti 2.1 e 2.3, della parte I all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed il richiedente dichiara un consumo annuale di COV contenuto nelle materie prime utilizzate (catalizzatori, basi primer e cleaner) pari a 1756,78 kg/anno inferiore alla soglia di 2000 kg/anno;

Il gestore dichiara di non effettuare saldatura in acciaio inox e di non effettuare saldatura con metalli di cui alle tabelle della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. n° 152/2006 s.m.i. (ad esempio Cromo VI, Nichel, Cadmio, ecc.);

Il gestore dichiara che per quanto attiene all'applicabilità dell'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, introdotto dal D.Lgs. 102/2020, nessuno dei prodotti utilizzati per le attività di sigillatura (sigillanti bicomponente) e di sgrassaggio e pretrattamento delle superfici (cleaner e primer)

risulta classificato come:

- cancerogeno, mutageno e/o tossico per la riproduzione (indicazioni di pericolo H340, H350, H360);
- di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- come estremamente preoccupante dal Reg. (CE) 1907/2006 e s.m.i, per effetto delle sostanze riportate nella cd. "Candidate List" di cui all'art. 59 del Regolamento.

Nella valutazione di cui sopra è stata presa in considerazione la classificazione delle miscele in quanto tali, e non delle singole sostanze in esse contenute, come da Parere dell'8 febbraio 2021 dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

PRESCRIZIONI:

Emissioni esistenti non oggetto di modifica:

E01 – LAVORAZIONI MECCANICHE

- Portata : 4800 Nm³/h
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,08 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: polveri metalliche
- Limiti CRIAER previsti al punto 4.13.18

Inquinanti	Concentrazione Massima
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E02 – LAVORAZIONI MECCANICHE

- Portata : 7500 Nm³/h
- Durata: 8h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,2 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: polveri metalliche
- Limiti CRIAER previsti al punto 4.13.18:

Inquinanti	Concentrazione Massima
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E03 –TAGLIO

- Portata : 11500 Nm³/h
- Durata: 4 h/giorno
- Altezza: 8, m
- Sezione: 0,2m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: Ciclone separatore dotato di filtri sintetici G4
- Inquinanti emessi: polveri metalliche
- Limiti CRIAER previsti al punto 4.13.18:

Inquinanti	Concentrazione Massima
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E05 – SALDATURA

- Portata : 2000 Nm³/h
- Durata: 15 min/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione: 0,07 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Materiale particellare, monossido di carbonio ossidi di azoto.
- Limiti di cui al punto 4.29 della DGR 2236/2009 e s.m.i.:

Inquinanti	Concentrazione Massima
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: essendo il consumo di elettrodi inferiore a 40 Kg/mese, gli adempimenti da adottare sono quelli previsti al punto n° 5 della Delibera emessa con la seduta del 27/02/95 Reg. n° 7200, pertanto i controlli sono effettuati sulla base di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti, ove devono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative

fatture d'acquisto.

Emissioni ESISTENTI e oggetto di modifica

Si procede alle fasi di sigillatura previa pulizia del telaio che avviene tramite cleaner a base di solvente, tuttavia non si può escludere anche il soffiaggio dei telai pertanto, visto che nessuno dei prodotti di pulizia a base solvente risulta essere cancerogeno, mutageno e/o tossicità e cumulabilità particolarmente preoccupante si prescrive il controllo delle sostanze organiche volatili e del materiale particolato.

E04 - SIGILLATURA

- Portata: 15000 Nm³
- Durata: 4 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione 0,2 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi: sostanze organiche volatili, materiale particolato
- Limiti desunti dal punto 4.3.20 del CRIAER per le sostanze organiche volatili:

Inquinanti	Concentrazione
Sostanze Organiche Volatili	50 mg/Nm ³
Materiale Particolato	10 mg/Nm ³

Autocontrolli l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

L'impianto dovrà assicurare un'aspirazione ottimale degli inquinanti, In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E06 - SIGILLATURA

- Portata: 20.000 Nm³
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione 0,3 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi: sostanze organiche volatili,
- Limiti desunti dal punto 4.3.20 del CRIAER per le sostanze organiche volatili:

Inquinanti	Concentrazione
------------	----------------

Sostanze Organiche Volatili	50 mg/Nm ³
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

L'impianto dovrà assicurare un'aspirazione ottimale degli inquinanti, In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E07 - SIGILLATURA

- Portata: 20.000 Nm³
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 8m
- Sezione 0,3 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi: sostanze organiche volatili,
- Limiti desunti dal punto 4.3.20 del CRIAER per le sostanze organiche volatili:

Inquinanti	Concentrazione
Sostanze Organiche Volatili	50 mg/Nm ³
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

L'impianto dovrà assicurare un'aspirazione ottimale degli inquinanti, In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E08 - SIGILLATURA

- Portata: 20.000 Nm³
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 8 m
- Sezione 0,3 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi: sostanze organiche volatili,
- Limiti desunti dal punto 4.3.20 del CRIAER per le sostanze organiche volatili:

Inquinanti	Concentrazione
Sostanze Organiche Volatili	50 mg/Nm ³
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

L'impianto dovrà assicurare un'aspirazione ottimale degli inquinanti, In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

Emissione diffuse

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite riducendo al minimo la produzione di emissioni fuggitive/diffuse; per le emissioni derivanti dalle operazioni di carico/scarico e movimentazione di materie prime o prodotti, ove non fossero tecnicamente convogliabili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/06.

Condizione di normalizzazione dei risultati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 0 °C
- Pressione: 0,1013 MPa
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella

successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini).

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

<i>Parametro/Inquinante</i>	<i>Metodi indicati</i>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259 UNI EN 13284-1
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078); UNI EN ISO 16911-2 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790
Polveri (PTS) (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1 UNI EN 13284-2 (Sistemi di misurazione automatici);
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

Altre prescrizioni:

- a. I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

- b. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

- c. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoom@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni nuove o modificate (E04, E06, E07, E08), ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
- d. Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- e. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- f. La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- g. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- h. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel

metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

- Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".
- Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).
- I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.
- Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo
- Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di

qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

- o.** E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- p.** Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
 - almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- q.** Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si

renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
 - Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo
- e, possibilmente di una:
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.


- r. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- s. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

TAVOLE GENERALI

Rev	Data	Elaborato
	1-08-2021	Salmi E.



FOCCHI S.p.A.

Planimetria Aspirazioni



LEGENDA:

- E1 Lavorazioni meccaniche
- E2 Lavorazioni meccaniche
- E3 Taglio
- E4 Sigillatura
- E5 Saldatura
- E6 Sigillatura
- E7 Sigillatura
- E8 Sigillatura
- Tracciati aspirazioni
- E9 Centrale termica grande
- E10 Centrale termica piccola



STABILIMENTO SCALA 1:500

PLANIMETRIA SCALA 1:5000

ALLEGATO B



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di POGGIO TORRIANA
S.U.
Piazza Ganganelli, 1
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
comune.poggiotorriana@legalmail.it

Modena, 02/12/2021
Prot. n. 0109457

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 33/2021 Richiesta di parere Prot. 81034 del 07/09/2021;

▪ Responsabile dello scarico	FOCCHI S.p.A. Unipersonale
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Cornacchiara , 805 - POGGIO TORRIANA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione e installazione di facciate customizzate per involucri edilizi
▪ Potenzialità dell'insediamento	0,36 mc/gg, 90 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Impianto a piroscissione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Dott. Poggioli Nicola con studio tecnico in NOVAFELTRIA (RN), Via Donato Bramante, 9.

In riferimento alla pratica Vs. rif. num. 23080/21 e successive integrazioni;
precisando che i fossi stradali pubblici individuati come recapiti degli scarichi S1 e S2 di acque meteoriche non rientrano nelle nostre competenze gestionali ma sono in capo al Comune di Poggio Torriana

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico **S3** derivante da: **acque di condensa** da impianto di generazione aria compressa.
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.



- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
impianto a piroscissione;
contaltri meccanico piombato da HERA;
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante.
- 12) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica del prescritto contaltri, richiedendone la piombatura a HERA.**
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie " **Tavola Rev.1 del 21/10/2021**" allegata all'istanza.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente
Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna
Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.